

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 3335 Anno 2022**

**Presidente: PETRUZZELLIS ANNA**

**Relatore: DI STASI ANTONELLA**

**Data Udiienza: 16/12/2021**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

Chiocca Gennaro, nato a Ischia il 10/11/1969

avverso l'ordinanza del 05/05/2021 del Tribunale di Napoli, sez.dist. di Ischia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 05/05/2021, il Tribunale di Napoli, sez. dist. di Ischia, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta nell'interesse di Chiocca Gennaro, di sospensione della esecuzione della ingiunzione di demolizione n. 276/2007 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, emessa in relazione alla sentenza n. 276/2007 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Ischia di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Chiocca Gennaro, a mezzo del difensore di fiducia, articolando sette motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 25 della legge n. 130/2018 in relazione all'art. 38 della legge 47/85, lamentando che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che la pratica di condono edilizio doveva essere definita nel termine di sei mesi in luogo di quello di 24 mesi contenuto negli artt. 32 e ss della legge 47/85, come previsto dal predetto art. 25 l. 130/2018.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale aveva ritenuto inidonea la prova offerta dal ricorrente in ordine alla possibilità di beneficiare delle disposizioni della legge 130/2018.

Con il terzo motivo deduce violazione delle leggi 326/03, 724/94 e 130/2018, lamentando che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che la volumetria del fabbricato superasse il parametro della legge 724/94 in quanto non aveva considerato che erano state presentate due domande di condono che, singolarmente considerate, rientravano nei parametri legislativi.

Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando che erroneamente il Tribunale aveva desunto la data di ultimazione delle opere dalla sentenza di patteggiamento, in quanto, non essendosi tenuto il dibattimento non vi era stata una verifica dei presupposti reali.

Con il quinto motivo deduce violazione dell'art. 33 della legge 47/85, deducendo che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che l'immobile ricadesse in zona di inedificabilità assoluta.

Con il sesto motivo deduce violazione dell'art. 146 d. lgs 42/04, lamentando che il Tribunale aveva ritenuto, in maniera apodittica, che il parere favorevole della commissione locale per il paesaggio lo avrebbe reso ai sensi dell'art. 167 d. lgs 42/04 e, quindi, in violazione di legge poiché non si tratterebbe di un intervento modesto.

Con il settimo motivo deduce violazione di norma processuale in relazione al contenuto della ingiunzione di demolizione, argomentando che il Tribunale,

cadendo in *error in iudicando*, aveva affermato che il muro in pietra locale esistente sul frontale non era oggetto dell'ordine di demolizione, non considerando che il preventivo della relazione quantificava il relativo costo.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo ed il secondo motivo, oggettivamente connessi, sono inammissibili.

Le censure proposte hanno ad oggetto deduzioni del tutto generiche, in quanto prive di specifico confronto con le articolate e congrue argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata (cfr pag 2, ove si evidenzia che il ricorrente non ha fornito prova che l'immobile abbia <sup>subito</sup> fornito un danno in occasione del terremoto del 2017 a mezzo di certificazione di tecnico comunale e che, comunque, il termine invocato per la definizione della pratica di condono era inutilmente scaduto), confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181); esse, inoltre, propongono una diversa lettura del materiale probatorio ed involgono, quindi, questioni in fatto che non possono trovare ingresso in sede di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie.

3. Il terzo motivo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo, tutti afferenti alla valutazione di non condonabilità delle opere abusive, sono inammissibili.

Anche tale doglianza sono meramente contestative e generiche in quanto prive di confronto con le articolate e congrue argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato (cfr pag 4, 5 e 6 ove si evidenzia che il condono del 2003 non trova applicazione in quanto l'immobile è stato realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e costituisce un ~~o~~ abuso cd maggiore perché costruzione in assenza di concessione e che, comunque, le opere sono state ultimate dopo il termine del 31/03/2003, normativamente previsto per l'applicabilità del condono) e sollecitano una diversa lettura del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.

Appare opportuno ricordare che il Tribunale ha correttamente applicato il principio di diritto, secondo cui, in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 326 del 2003) è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato D.L. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione

straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (Sez.3, n. 40676 del 20/05/2016, Rv.268079 – 01).

4. Il settimo motivo è manifestamente infondato.

Il Tribunale, con motivazione congrua e logica ed in aderenza alle risultanze probatorie, ha accertato che il muro frontale in pietra locale (dietro il quale si trova il manufatto oggetto della ingiunzione di demolizione) non è oggetto dell'ordinanza di demolizione; a fronte di tale apprezzamento in fatto congruamente motivato, la diversa allegazione del ricorrente si profila come doglianza meramente contestativa e priva di concretezza.

5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 16/12/2021